MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

(Chiarimento)
PROT. n° 0002663

Roma, 23 febbraio 2018

OGGETTO: definizione delle aree di sedime di una stazione ferroviaria

Si riscontra il quesito pervenuto inerente l'argomento in oggetto.

Si premette che, indipendentemente dall'assoggettabilità al DPR 151/2011, il datore di lavoro/titolare dell'infrastruttura deve adottare idonee misure volte a prevenire l'insorgere di un incendio e a salvaguardare le persone in caso di incendio, elaborate in base alla valutazione del rischio in tutte le aree di pertinenza.

Al fine di determinare l'assoggettabilità delle stazioni ferroviarie al punto 78 dell'allegato I al DPR 151/2011, questa Direzione ritiene che il sedime ferroviario debba essere definito valutando la superficie coperta accessibile al pubblico della stazione. Nel calcolo delle superfici, ai fini della valutazione dell'assoggettabilità, non devono essere considerate le aree di transito dei treni e le relative banchine, coperte o scoperte, mentre sono da computare le banchine che si attestano direttamente su spazi destinati ai servizi per i viaggiatori. Possono essere escluse dal computo dell'area della stazione le zone interdette al pubblico e quelle destinate esclusivamente al transito dei viaggiatori, se delimitate da barriere e postazioni di verifica del possesso del titolo di viaggio.

Gli edifici accessibili al pubblico con altra destinazione e/o funzione annessi al sedime ferroviario devono essere considerati come facenti parte della stazione stessa, sia ai fini dell'assoggettabilità, sia nella valutazione della sicurezza antincendio, a prescindere dalla presenza al loro interno di attività riconducibili a quelle di cui all'allegato I al DPR 151/2011.

Quanto sopra anche in linea con i contenuti della allegata nota DCPREV 7844 del 7/06/2012 che si confermano.